CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0006259 - Uscita - 28/09/2026 - 10:49

Deliberazione n. 171/2026/**PRSP**

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Francesco Belsanti	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario, relatore
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

nell'adunanza del 24 settembre 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le deliberazioni n. 100/2025 e n. 50/2026 con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025 e per il 2026 e nell'ambito dei quali è stato previsto l'esame dei rendiconti 2024 degli enti locali:

Vista l'ordinanza n. 17 del 6 giugno 2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025, depositata in data 10 marzo 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la nota n. 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2024;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di DICOMANO (FI)** in ordine ai rendiconti 2022, 2023 e 2024;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'ente con nota prot. 9519 del 8 settembre 2026 (prot. Sez. n. 6060/2026), in relazione alle irregolarità emerse nel corso dell'istruttoria e illustrate nella relazione conclusiva del Magistrato istruttore, trasmessa in data 7 agosto 2026 (prot. n. 5482/2026).

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 24 settembre 2026;

VISTA l'ordinanza n. 37/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, il rendiconto 2024 del **Comune di Dicomano (FI)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 6980 del 26 settembre 2025).

Il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 1602 del 10 aprile 2026, forniva le precisazioni richieste.

2. L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, concentrandosi, in particolare, sulle irregolarità ritenute maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale.

Considerate le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali

sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

Come previsto nel programma di attività di controllo per il 2025, nell'ambito della predetta analisi, la Sezione ha condotto uno specifico approfondimento volto a verificare l'impiego (o in caso contrario l'iscrizione del corretto vincolo nel risultato 2024) delle risorse aggiuntive erogate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili, nonché degli ulteriori trasferimenti aggiuntivi destinati al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Il controllo è stato avviato tenendo conto delle risultanze della deliberazione di questa Sezione n. 96/2025/PRSE recante gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sui rendiconti 2020 e 2021.

L'ente, a seguito di tale pronuncia, ha adottato un atto consiliare volto alla rideterminazione dei risultati oggetto del controllo sui R2020 e 2021 e alla trasposizione di tali esiti sui rendiconti successivi (2022, 2023 e 2024) che sono stati debitamente considerati dalla Sezione ai fini della verifica delle risultanze dei successivi esercizi.

Il rendiconto 2024 e quelli relativi agli esercizi 2022 e 2023 sono stati rideterminati, dall'ente con la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 31 marzo 2026. In sede di esame da parte della Sezione, sono state rilevate le irregolarità di seguito indicate.

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Preliminarmente è utile evidenziare che l'ente, in sede di approvazione del rendiconto 2021, aveva accertato un avanzo formale di amministrazione pari a 2.531.742,59 euro che, considerando le componenti accantonate vincolare e destinata a investimenti, aveva condotto l'ente ad accertare una parte disponibile positiva, pari a 361.849,63 euro.

Con la deliberazione n. 96/2025/PRSE, la Sezione aveva rilevato la non corretta determinazione delle componenti interne del risultato per un importo complessivo di 329.473,98 euro, rideterminando la quota disponibile in 32.375,65 euro.

In esito a tale deliberazione, l'ente ha adottato la delibera consiliare n. 4 del 31 marzo 2026, nell'ambito della quale sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione per le annualità 2020 e 2021. Al contempo l'amministrazione comunale ha riapprovato le risultanze 2022, 2023 e 2024 al fine di tenere in considerazione quanto rilevato dalla Sezione sulle annualità 2020 e 2021.

Con riferimento specifico al controllo condotto sulle risultanze dell'annualità 2024 si precisa che si è reso necessario, nel caso specifico, un approfondimento sugli esercizi 2022 e 2023 (gestioni non oggetto di istruttoria in via diretta), volto a esaminare l'evoluzione del saldo finanziario complessivo nel tempo e la movimentazione di alcune grandezze di particolare rilievo, quali le quote vincolate e destinate del risultato di amministrazione, esaminate in termini evolutivi rispetto alla loro quantificazione al termine dell'esercizio 2021.

Tale percorso si è reso necessario anche al fine di quantificare in modo puntuale l'evoluzione e la corretta qualificazione del disavanzo e del corretto finanziamento dello stesso in base alle specifiche disposizioni di legge.

2. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

La gestione contabile complessiva dell'esercizio 2022 ha chiuso con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 3.076.705,46 euro. Con il rendiconto di gestione, così come modificato e integrato con la delibera consiliare n. 4/2026, a fronte di tale avanzo, l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.491.325,23 euro, fondo contenzioso per 33.130,16 euro, fondo per rimborso spese fine mandato degli amministratori per 6.094,82 euro, fondo per le perdite delle società partecipate per 4.025,00 euro e altri fondi rischi/accantonamenti per 293.520,39 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 884.976,80 euro) e destinata a investimenti (per 53.083,02 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 310.550,04 euro.

Nella ricostruzione della Sezione, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2022 è stato confermato in 3.076.705,46 euro, mentre la composizione interna dell'avanzo e la quantificazione della quota disponibile divergono rispetto al rendiconto dell'Ente, evidenziando la non corretta definizione delle poste vincolate e destinate a investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022.
L'attività di analisi svolta ha fatto emergere quanto di seguito indicato.

2.1 LA QUOTA VINCOLATA

L'attività istruttoria sul rendiconto 2022 ha evidenziato che la componente vincolata del risultato di amministrazione non è stata correttamente determinata, con particolare riferimento ai vincoli per legge e principi contabili, che risultano sottostimati.

Da quanto rappresentato emerge che, tenendo conto che la componente vincolata 2021 formalmente definita dall'ente (pari a 173.469,86 euro) è stata applicata al bilancio 2022 per complessivi 42.866,42 euro, del saldo prodotto dalla gestione di competenza, pari a 4.348,71 euro, delle cancellazioni di poste passive finanziate da risorse destinate non compensate da eliminazione di poste attive a esse correlate per 6.173,97 euro, la quota vincolata per legge e principi contabili deve essere rideterminata in 141.126,12 euro con un incremento di 6.173,17 euro rispetto a quanto originariamente definito dall'ente (pari a 134.952,95 euro).

Con riferimento al differenziale in esame, l'ente con la risposta istruttoria, ha precisato che "*L'importo di € 6.173,97 derivante da cancellazioni RRPP 2022 originariamente finanziate da vincoli di legge o principi contabili non sono stati considerati nella determinazione del relativo vincolo al 31.12.2022 per mero errore materiale*".

In sede di contraddittorio l'ente non ha fornito ulteriori elementi e ha confermato quanto emerso dalle verifiche effettuate dalla Sezione.

La Sezione conferma, pertanto, la necessità di procedere alla rideterminazione della quota vincolata per legge e principi contabili nei termini sopra indicati.

Conseguentemente la componente vincolata, tenuto conto anche della quota vincolata per trasferimenti (pari a 560.023,85 euro) e dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente (pari a 190.000,00 euro) deve essere rideterminata in 891.149,97 euro con un

aumento di 6.173,17 euro rispetto a quanto originariamente definito dall'ente con la deliberazione consiliare n. 4 del 31 marzo 2026.

2.2 LA RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

In esito al controllo condotto, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2022 deve essere, pertanto, rideterminato nei termini che seguono:

- la quota accantonata è confermata nella quantificazione definita dall'ente, pari a 1.828.095,60 euro;
- la quota vincolata è quantificata in 891.149,97 euro, con un incremento di 6.173,17 euro rispetto all'importo originariamente definito dall'ente;
- la componente destinata a investimenti è confermata nei termini accertati dall'ente in 53.083,02 euro.

Conseguentemente, la quota disponibile è rideterminata in 304.376,87 euro per effetto del peggioramento pari a 6.173,17 euro.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa alle risultanze 2022:

Tabella n. 1 *(valori in euro)*

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
Risultato di amministrazione	**2022**		
	Accertato dall'Ente delib. CC 31/2026	**Rideterminato dal M.I.**	**Differenze**
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	**3.076.705,46**	**3.076.705,46**	**-**
PARTE ACCANTONATA	**1.828.095,60**	**1.828.095,60**	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2022	**1.491.325,23**	**1.491.325,23**	-
Altri accantonamenti:	**43.249,98**	**43.249,98**	**-**
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	33.130,16	33.130,16	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	6.094,82	6.094,82	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	4.025,00	4.025,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	**293.520,39**	**293.520,39**	**-**
fondo rinnovi contrattuali	85.663,45	85.663,45	-
fondo per sanzioni CDS	50.165,38	50.165,38	-
fondo a seguito rinegoziazione mutui a seguito delibera C.C. 2014	69.936,52	69.936,52	-
fondo strumentazioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - quota del 20%	22.665,11	22.665,11	-
fondo rischi	22.016,80	22.016,80	-
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	43.073,13	43.073,13	-
PARTE VINCOLATA	**884.976,80**	**891.149,97**	**6.173,17**
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	134.952,95	141.126,12	6.173,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	560.023,85	560.023,85	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	190.000,00	190.000,00	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	**53.083,02**	**53.083,02**	**-**
PARTE DISPONIBILE	**310.550,04**	**304.376,87**	**- 6.173,17**

3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

La gestione contabile complessiva dell'esercizio 2023 ha chiuso con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 2.619.774,21 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'Ente ha definito le quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.952.271,75 euro, fondo contenzioso per 33.130,16 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 8.265,82 euro, fondo per le perdite delle società partecipate per 4.025,00 euro e altri fondi rischi/accantonamenti per 204.300,79 euro) e la parte vincolata (per 509.540,85 euro) e destinata a investimenti (per 8.707,27 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 100.467,43 euro.

In esito al controllo condotto, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2023 è stato confermato in 2.619.774,21 euro, mentre la composizione interna dell'avanzo e la quantificazione della quota disponibile divergono rispetto al rendiconto dell'ente, evidenziando la non corretta definizione delle poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023.
L'attività di analisi e controllo svolta ha fatto emergere quanto di seguito indicato.

3.1 LA QUOTA VINCOLATA PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

Con riferimento alla quota vincolata occorre considerare le diverse quantificazioni derivanti dalla rideterminazione definita dalla Sezione a seguito del controllo effettuato sul risultato di amministrazione 2022 che ha prodotto i propri effetti sulle annualità successive.

Con riferimento alla componente vincolata per legge e principi contabili, al termine dell'esercizio 2022, era stato quantificato un maggior vincolo di 6.173,17 euro, che incide anche sulla determinazione di detta componente al termine dell'esercizio 2023.

In sede di contraddittorio l'ente non ha fornito ulteriori elementi e ha confermato quanto emerso dalle verifiche effettuate dalla Sezione.

Considerando, infatti, che il vincolo 2022 formalmente definito dall'ente, pari a 141.126,12 euro, è stato applicato al bilancio 2023 in misura pari a 32.137,95 euro, che la gestione di competenza ha prodotto un avanzo pari a 6.591,88 euro, che non sono state effettuate cancellazioni di poste passive finanziate da risorse vincolate per legge e il maggior vincolo riferito alla rideterminazione 2022, pari a 6.173,17 euro, la quota vincolata per legge e principi contabili deve essere rideterminata in 115.580,05 euro, con un incremento di 6.173,17 euro rispetto a quanto definito dall'ente con la citata delibera consiliare n. 31/2026 (pari a 109.406,88 euro).

3.2 LA QUOTA FORMALMENTE VINCOLATA DALL'ENTE

Con riferimento alla quota formalmente vincolata dall'ente, quest'ultimo ha rappresentato, in sede istruttoria, di aver applicato al bilancio 2023, parte investimenti, una quota di avanzo formalmente vincolato pari a euro 194.288,06, superiore a quella effettivamente determinata nel rendiconto 2022 e successivamente confermata con deliberazione consiliare n. 31/2026, pari a euro 190.000,00.

Tale errata applicazione dell'avanzo ha costituito, nella fase gestionale, un profilo di criticità suscettibile di determinare un'indebita espansione della capacità di spesa. Tuttavia, qualora l'avanzo applicato fosse stato interamente utilizzato, in sede di rendiconto sarebbe emersa la necessità di reperire risorse aggiuntive per assicurarne la copertura finanziaria, con conseguenti effetti sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023.
Nel caso di specie, l'ente ha attestato che la quota di avanzo formalmente vincolato applicata al bilancio parte investimenti, pari a euro 190.000,00, non è stata effettivamente utilizzata e deve pertanto riaffluire alla corrispondente componente del risultato di amministrazione.

Tutto ciò considerato, la componente formalmente vincolata dall'ente, al termine dell'esercizio 2023, deve essere rideterminata tenendo conto che il vincolo 2022 formalmente definito dall'ente, pari a 190.000,00 euro, è stato applicato al bilancio 2023 nella misura pari a 194.288,06 euro, che la gestione di competenza ha prodotto un avanzo pari a 222.305,91 euro, che non sono state effettuate cancellazioni di poste passive finanziate da risorse formalmente vincolate dall'ente. Pertanto, detta quota viene rideterminata in 222.305,91 euro, con un incremento di 190.000,00 euro rispetto a quanto definito dall'ente con la citata delibera consiliare n. 31/2026 (pari a 32.305,91 euro).

Sul punto anche l'ente, nell'ambito della risposta istruttoria, ha specificato che *"Lo svincolo di € 190.000,00 registrato nell'esercizio 2023, nel prospetto A/2 – avanzo di amministrazione vincolato e confluito nel risultato libero dell'ente è avvenuto erroneamente"*.

Va inoltre precisato che, dagli elementi prodotti e rappresentati nell'ambito dei prospetti allegati al rendiconto, le risorse sottostanti detto vincolo sono riferite a *"Fondi PNNR M5C2- Investimento 2.3 programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare proposta 196 Home in inner metropolis, ID intervento 548, Titolo: lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli ex macelli comunali"*
Considerata la natura e la specificità delle risorse oggetto di mancato vincolo nell'ambito della quota formalmente vincolata dall'ente si è chiesto di specificare, le motivazioni per cui le stesse, anziché affluire, fin dall'origine, alla quota vincolata per trasferimenti sono state collocate nell'ambito della componente formalmente vincolata dall'ente.

A riguardo, l'ente con la citata nota di risposta al contraddittorio, ha specificato che "*l'importo di euro 190.000,00 è riferito al cofinanziamento di un progetto finanziato, principalmente, con risorse PNRR ed altri contributi. Nel caso di specie l'importo complessivo dei lavori, al netto delle opere complementari, di euro 3.138.112,35 è finanziato come segue:*
- 2.948.112,35 risorse PNRR – FOI – Cassa Risparmio Firenze;
- 190.000,00 risorse dell'ente, originariamente provenienti da applicazione di avanzo accantonato (Fondo a seguito di rinegoziazione mutui delibera C.C. 2014).
Conseguentemente, a seguito dell'errato svincolo di euro 190.000,00, corrispondente importo dovrebbe essere riportato nei maggiori vincoli formalmente attribuiti dall'Ente".

La Sezione prende atto della precisazione fornita dall'ente in merito alla specificità dell'operazione sottostante l'apposizione del vincolo e conferma la necessità di procedere alla rideterminazione della componente formalmente vincolata dall'ente del risultato di amministrazione 2023.

3.3 LA QUOTA RELATIVA AD "ALTRI VINCOLI"

Con riferimento alla quota del risultato di amministrazione vincolato classificata nella voce "altri vincoli" si rileva che l'ente ha attestato, in sede istruttoria, che l'importo di euro 26.398,40, afferente a risorse in conto capitale acquisite al bilancio 2023 e non impiegate entro il termine dell'esercizio, è soggetto a vincolo di destinazione e risulta incluso nella suddetta voce della quota vincolata del risultato di amministrazione.

Tale aspetto, tuttavia, non sembra essere stato considerato nella quantificazione del vincolo accertato con il rendiconto 2023.

In sede di contraddittorio l'ente non ha fornito ulteriori elementi e ha confermato quanto emerso dalle verifiche effettuate dalla Sezione.

Conseguentemente, considerato che detta quota vincolata è stata quantificata in misura pari a 0,00 euro, la stessa deve essere rideterminata in 26.398,40 euro.

3.4 LA QUOTA VINCOLATA COMPLESSIVA

Per quanto rappresentato in merito alla rideterminazione della componente vincolata per legge e principi contabili (pari a 115.580,05 euro) della quota formalmente vincolata dall'ente (pari a 222.305,91 euro) e agli "altri vincoli" (pari a 26.398,40 euro), e considerata la quantificazione definita dall'ente in merito alla componente vincolata per trasferimenti (pari a 341.429,66 euro) e mutui (pari a 26.398,40 euro), la quota vincolata deve essere ridefinita in 732.112,42 euro con un incremento di 222.571,57 euro rispetto a quanto accertato dall'ente (pari a 509.540,85 euro).

3.5 LA RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

All'esito dell'analisi istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2023 deve essere rideterminato nei termini che seguono: la componente accantonata è confermata nella quantificazione indicata dall'ente (pari a 2.201.993,52 euro), la quota vincolata è quantificata in 732.112,42 euro (con un incremento di 222.571,57 euro); la quota destinata agli investimenti è confermata in 8.707,27 euro; la quota disponibile risulta conseguentemente negativa per -323.039,00 euro per effetto del peggioramento complessivo di 222.571,57 euro, derivante dalle rideterminazioni effettuate in esito del presente controllo;

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa alle risultanze 2023:

Tabella n. 2 *(valori in euro)*

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
Risultato di amministrazione	**2023**		
	Accertato dall'Ente delib. CC 31/2026	**Rideterminato dal M.I.**	**Differenze**
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	**2.619.774,21**	**2.619.774,21**	**-**
PARTE ACCANTONATA	**2.201.993,52**	**2.201.993,52**	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2023	**1.952.271,75**	**1.952.271,75**	-
Altri accantonamenti:	**45.420,98**	**45.420,98**	**-**
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	33.130,16	33.130,16	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	8.265,82	8.265,82	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	4.025,00	4.025,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	**204.300,79**	**204.300,79**	**-**
fondo rinnovi contrattuali	36.447,30	36.447,30	-
fondo per sanzioni CDS	50.165,38	50.165,38	
fondo strumentazioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - quota del 20%	8.991,27	8.991,27	
fondo rischi	19.312,80	19.312,80	
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	89.384,04	89.384,04	-
PARTE VINCOLATA	**509.540,85**	**732.112,42**	**222.571,57**
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	109.406,88	115.580,05	6.173,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	341.429,66	341.429,66	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	26.398,40	26.398,40	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	32.305,91	222.305,91	190.000,00
Altri vincoli	-	26.398,40	26.398,40
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	**8.707,27**	**8.707,27**	**-**
PARTE DISPONIBILE	**- 100.467,43**	**- 323.039,00**	**- 222.571,57**

Il disavanzo complessivamente accertato al termine dell'esercizio 2023, pari a 323.039,00 euro, deve essere interamente qualificato quale disavanzo afferente alla gestione ordinaria.

4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

La gestione contabile complessiva dell'esercizio 2024 ha chiuso con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 2.211.826,37 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.910.341,05 euro, fondo contenzioso per 33.130,16 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 1.400,79 euro, e altri fondi rischi/accantonamenti per 247.834,05 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 54.229,73 euro) e destinata a investimenti (per 6.085,34 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a - 41.194,75 euro.

Nella ricostruzione effettuata dalla Sezione, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2024 è stato confermato in 2.211.826,37 euro, mentre la composizione interna dell'avanzo e la quantificazione della quota disponibile divergono rispetto al rendiconto dell'ente, evidenziando la non corretta definizione delle poste accantonate e vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024.

In particolare, all'esito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2023 è emersa una diversa quantificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio, che ha condotto alla determinazione di una quota disponibile negativa pari a -323.039,00 euro, con un peggioramento di -222.571,57 euro rispetto alla quantificazione operata dall'ente. Di tale rideterminazione dovrà tenersi conto ai fini della determinazione del risultato dell'esercizio 2024.

L'istruttoria specifica, riferita al rendiconto 2024 ha evidenziato, inoltre, ulteriori criticità in relazione alla quota accantonata, allo stock di debito di finanziamento e allo stato patrimoniale.

Gli esiti di seguito riportati costituiscono il risultato dell'attività istruttoria svolta anche alla luce delle risultanze emerse dall'analisi delle principali grandezze finanziarie relative agli esercizi 2022 e 2023.

4.1 LA QUOTA ACCANTONATA

Nell'ambito dell'attività di controllo sul rendiconto della gestione 2024 del Comune di Dicomano, è stata esaminata la contabilizzazione del contratto di prestito stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il finanziamento dell'intervento PNRR avente ad oggetto i "*Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli ex macelli comunali - riqualificazione funzionale per realizzazione di un nuovo teatro-cinema*".

Dalla documentazione acquisita risulta che il contratto è stato sottoscritto nel corso dell'esercizio 2024; l'importo massimo finanziabile è pari a euro 309.300,00 e il contributo PNRR/PNC destinato al medesimo intervento ammonta a euro 2.231.000,00. Il finanziamento è strutturato quale "*prestito a tiraggio*", con erogazioni effettuabili in una o più soluzioni sulla base di specifiche domande di erogazione corredate dalla documentazione di spesa. Il contratto prevede un meccanismo di rimborso anticipato obbligatorio correlato all'incasso del contributo PNRR e l'ammortamento decorre dal 1° gennaio 2027 con scadenza finale al 31 dicembre 2031.

In esito all'istruttoria è emerso che il Comune ha proceduto, nell'esercizio 2024, all'accertamento dell'intero importo del finanziamento, pari ad euro 309.300,00, senza applicare il trattamento contabile previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.20-bis. Quest'ultimo dispone, nello specifico, che le anticipazioni di liquidità e le operazioni assimilabili che non si chiudono entro l'esercizio devono essere contabilizzate mediante accertamento dell'entrata nel Titolo 6; iscrizione, nel Titolo 4 della spesa, di un corrispondente Fondo anticipazione di liquidità (FAL), non impegnabile e non pagabile; accantonamento del corrispondente importo nel risultato di amministrazione; reiscrizione del fondo nei successivi esercizi sino all'integrale estinzione dell'operazione.

La disciplina in esame è finalizzata a neutralizzare gli effetti delle operazioni di natura finanziaria sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio, evitando rappresentazioni contabili suscettibili di determinare disponibilità di risorse solo apparenti, in assenza di una reale capacità di spesa.

Nel caso di specie, l'Ente ha accertato erroneamente l'intero importo del finanziamento concesso, anziché la sola quota effettivamente erogata mediante tiraggio. Al riguardo si rileva che, sebbene il metodo di contabilizzazione indicato dall'ente sembri non aver prodotto avanzo di gestione, la corretta applicazione dei principi contabili avrebbe richiesto l'accertamento dell'entrata limitatamente all'importo effettivamente tirato e la contestuale costituzione, nel risultato di amministrazione, del FAL di pari ammontare, al fine di neutralizzare gli effetti finanziari derivanti dall'accensione del prestito.

La rappresentazione contabile adottata dall'ente risulta pertanto non conforme ai principi dell'armonizzazione contabile.
Le irregolarità riscontrate attengono, in particolare, a due distinti profili: da un lato, l'accertamento dell'intero importo del finanziamento, anziché della sola quota effettivamente tirata; dall'altro, l'assunzione di un impegno di spesa in luogo della costituzione del FAL per un importo corrispondente a quello accertato.

In sede di contraddittorio l'ente non ha fornito ulteriori elementi.

Pertanto, la Sezione conferma le criticità emerse in esito al controllo condotto e invita l'ente a dare piena applicazione alle disposizioni normative specifiche.

4.2 LA QUOTA VINCOLATA PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

Con riferimento alla quota vincolata occorre considerare le diverse quantificazioni derivanti dalla rideterminazione definita dalla Sezione a seguito del controllo effettuato sul risultato di amministrazione 2023 che ha prodotto i propri effetti sulle annualità successive.

Con riferimento alla componente vincolata per legge e principi contabili, al termine dell'esercizio 2023, era stato quantificato un maggior vincolo di 6.173,17 euro, che incide anche sulla determinazione di detta componente al termine dell'esercizio 2024.

Considerando, infatti, che il vincolo 2023 formalmente definito dall'ente, pari a 109.406,88 euro, è stato applicato al bilancio 2024 in misura pari a 6.590,54 euro, che la gestione di competenza ha prodotto un avanzo pari a 8.775,66 euro, che non sono state effettuate cancellazioni di poste passive finanziate da risorse vincolate per legge e il maggior vincolo riferito ai precedenti esercizi, pari a 6.173,17 euro, la quota vincolata per legge e principi contabili deve essere rideterminata in 60.403,10 euro, con un incremento di 6.173,17 euro rispetto a quanto definito dall'ente con la citata delibera consiliare n. 4/2026 (pari a 54.229,73 euro).

In sede di contraddittorio l'ente non ha fornito ulteriori elementi e ha confermato quanto emerso in esito all'istruttoria.

La Sezione, conseguentemente, conferma la rideterminazione del vincolo già prospettata con la relazione di deferimento.

4.3 LA QUOTA FORMALMENTE VINCOLATA DALL'ENTE

Con riferimento alla componente formalmente vincolata dall'ente, al termine dell'esercizio 2023, era stato quantificato un maggior vincolo di 190.000,00 euro, che incide anche sulla determinazione di detta componente al termine dell'esercizio 2024.

Considerando, infatti, che il vincolo 2023 formalmente definito dall'ente, pari a 32.305,91 euro, è stato interamente applicato al bilancio 2024, che la gestione di competenza non ha prodotto alcun avanzo, che non sono state effettuate cancellazioni di poste passive finanziate da risorse formalmente vincolate e il maggior vincolo riferito ai precedenti esercizi, pari a 190.000,00 euro, la quota formalmente vincolata dall'ente deve essere rideterminata in 190.000,00 euro, con un incremento di pari importo rispetto a quanto definito dall'ente con la citata delibera consiliare n. 4/2026 (pari a 0,00 euro).

In sede di contraddittorio, con riferimento anche alle risultanze 2023, l'ente non ha fornito ulteriori elementi e ha confermato quanto emerso in esito all'istruttoria.

La Sezione, conseguentemente, conferma la rideterminazione del vincolo già prospettata con la relazione di deferimento.

4.4 LA QUOTA RELATIVA AD "ALTRI VINCOLI"

In ordine alla quota del risultato di amministrazione vincolato classificata nella voce "altri vincoli" occorre tenere conto della rideterminazione effettuata dalla Sezione in sede di controllo sul risultato di amministrazione 2023, i cui effetti si riflettono anche sull'esercizio 2024.

Con riferimento a tale componente, al termine dell'esercizio 2023, era stato accertato un maggior vincolo di 26.398,40 euro, che incide anche sulla determinazione di detta componente al termine dell'esercizio 2024.

Considerando, infatti, che nella determinazione dell'ente non era presente alcun vincolo, che la gestione di competenza non ha prodotto alcun avanzo e che non sono state effettuate cancellazioni di poste passive finanziate da risorse afferenti alla voce "altri vincoli" e il maggior vincolo riferito ai precedenti esercizi, pari a 26.398,40 euro, la specifica quota vincolata deve essere rideterminata in 26.398,40 euro. Ne deriva un incremento di pari importo rispetto a quanto indicato dall'ente nella deliberazione consiliare n. 4/2026, che indicava un valore pari a zero.

Analogamente a quanto rilevato per la componente dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, nel corso del contraddittorio l'amministrazione non ha fornito elementi ulteriori, confermando sostanzialmente le risultanze del controllo.

La Sezione, conseguentemente, conferma la rideterminazione del vincolo già prospettata con la relazione di deferimento.

4.5 LA QUOTA VINCOLATA COMPLESSIVA

Per quanto rappresentato in merito alla rideterminazione della componente vincolata per legge e principi contabili (pari a 60.403,10 euro) della quota formalmente vincolata dall'ente (pari a 190.000,00 euro) e agli "altri vincoli" (pari a 26.398,40 euro), la

quota vincolata deve essere ridefinita in 276.801,50 euro con un incremento di 222.571,77 euro rispetto a quanto accertato dall'ente (pari a 54.229,73 euro).

4.6 LA RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

All'esito dell'analisi istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 deve essere rideterminato nei termini che seguono: la componente accantonata è confermata nella quantificazione indicata dall'ente (pari a 2.192.706,05 euro), la quota vincolata è quantificata in 276.801,50 euro (con un incremento di 222.571,57 euro); la quota destinata agli investimenti è confermata in 6.085,34 euro; la quota disponibile risulta conseguentemente negativa per -263.766,52 euro per effetto del peggioramento complessivo derivante dalle rideterminazioni effettuate, pari a 222.571,57 euro.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa alle risultanze 2024:

Tabella n. 3 *(valori in euro)*

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2024		
	Accertato dall'Ente delib. CC 4/2026	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	**2.211.826,37**	**2.211.826,37**	**-**
PARTE ACCANTONATA	**2.192.706,05**	**2.192.706,05**	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2023	**1.910.341,05**	**1.910.341,05**	-
Altri accantonamenti:	**34.530,95**	**34.530,95**	**-**
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	33.130,16	33.130,16	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	1.400,79	1.400,79	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	**247.834,05**	**247.834,05**	**-**
fondo rinnovi contrattuali	36.447,30	36.447,30	-
fondo per sanzioni CDS	50.165,38	50.165,38	-
fondo strumentazioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - quota del 20%	9.926,36	9.926,36	
fondo rischi	21.312,80	21.312,80	
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	**129.982,21**	**129.982,21**	
PARTE VINCOLATA	**54.229,73**	**276.801,50**	**222.571,77**
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	54.229,73	60.403,10	6.173,37
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	190.000,00	190.000,00
Altri vincoli	-	26.398,40	26.398,40
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	**6.085,34**	**6.085,34**	**-**
PARTE DISPONIBILE	**- 41.194,75**	**- 263.766,52**	**- 222.571,77**

Il disavanzo complessivamente accertato al termine dell'esercizio 2024, pari a 263.766,52 euro, deve essere interamente qualificato quale disavanzo afferente alla gestione ordinaria da finanziare secondo le modalità previste dal TUEL.

Quanto emerso in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (nel caso di specie negativa) risulta di fatto alimentata da risorse, vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.
La presenza poi di un risultato di amministrazione negativo, accertato nei termini sopra indicati, peraltro, ha portato all'emersione di un disavanzo di natura gestionale di importo superiore a quello indicato dall'ente in sede di rendiconto.

Per quanto rappresentato dai documenti contabili approvati dall'ente e, successivamente riscontrato con l'attività istruttoria, la situazione finanziaria dell'ente, al termine dell'esercizio 2024, è di disavanzo sostanziale, da qualificarsi interamente come disavanzo afferente alla gestione ordinaria e, pertanto, da ripianare secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 188 del TUEL.

5. ULTERIORI CRITICITÀ.

L'errata contabilizzazione del contratto di prestito stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., relativo al finanziamento dell'intervento PNRR avente ad oggetto i "*Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli ex macelli comunali - riqualificazione funzionale per realizzazione di un nuovo teatro-cinema*", ha determinato anche una rappresentazione non corretta del debito e dell'indebitamento complessivo dell'Ente.

Dall'esame della documentazione contrattuale emerge, infatti, che il rapporto di finanziamento non presenta le caratteristiche tipiche del mutuo ordinario, caratterizzato dall'erogazione contestuale dell'intero importo finanziato, bensì quelle di un finanziamento strettamente connesso alla realizzazione dell'intervento PNRR e strutturato attraverso erogazioni progressive subordinate alla presentazione di specifiche richieste di pagamento e della relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Ulteriori elementi qualificanti dell'operazione sono costituiti dalla previsione contrattuale di rimborsi anticipati obbligatori correlati all'incasso delle risorse PNRR, dalla clausola di riduzione automatica dell'importo finanziato in caso di mancato utilizzo integrale del plafond finanziabile e dalla circostanza che la consistenza effettiva del debito dipende dall'ammontare delle somme via via erogate e dai successivi rimborsi effettuati.

In presenza di tali caratteristiche, l'accertamento dell'intero importo di euro 309.300,00, non accompagnato dalle correlate registrazioni previste dal principio contabile applicato, ha determinato una rappresentazione contabile non coerente con la sostanza economica dell'operazione, facendo emergere un quadro del debito contratto nell'esercizio e dell'indebitamento complessivo non correlato all'effettiva struttura del rapporto finanziario.

Nei documenti contabili dell'Ente non risulta, pertanto, correttamente rappresentata né l'effettiva consistenza del debito generato dall'operazione, né la reale esposizione nei confronti dell'istituto finanziatore, con conseguenti riflessi sulla corretta quantificazione del debito residuo e delle correlate quote di ammortamento.

Le criticità sopra evidenziate producono effetti anche sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell'ente. In particolare, l'errata contabilizzazione del finanziamento non consente di verificare la corretta consistenza delle passività finanziarie iscritte nello Stato patrimoniale, l'esatto ammontare dei debiti verso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché la corrispondenza tra il debito contabilizzato e quello effettivamente maturato in relazione alle somme concretamente erogate e non ancora rimborsate.

Ne consegue che la contabilizzazione non conforme del rapporto di finanziamento infra descritto ha determinato anche una rappresentazione non attendibile della situazione patrimoniale dell'Ente, con conseguenti riflessi sulla trasparenza e sull'intelligibilità del rendiconto.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti 2022, 2023 e 2024 nei termini indicati, ha evidenziato irregolarità riconducibili, in particolare, alla non corretta determinazione delle componenti interne del risultato di amministrazione.

Il controllo ha confermato la determinazione contabile del saldo formale nei tre esercizi accertando, al contempo, una non corretta determinazione delle componenti vincolate e destinate a investimenti che incidono in via diretta sulla quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione.

Dal controllo, infatti, è emersa la quantificazione dell'avanzo effettivo 2022 in -304.376,87 euro (con un peggioramento di -6.173,17 euro rispetto a quanto determinato dall'ente), del disavanzo 2023 in -323.039,00 euro (con un peggioramento del risultato originariamente determinato di 222.571,57 euro) e un disavanzo, al termine della gestione 2024, di -263.766,52 euro con un peggioramento di -222.571,77 euro rispetto a quanto originariamente definito dall'ente.

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2022, 2023 e 2024 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità nell'esercizio 2022 e, in particolare, la sottostima dell'avanzo vincolato - quantificato, erroneamente, nella misura di 884.976,80 euro, anziché nella misura di 891.149,97 euro - e, conseguentemente, la quantificazione non corretta della componente libera del risultato di amministrazione che viene rideterminata, in 304.376,87 euro, anziché 310.550,04 euro, come originariamente accertato dall'ente, con un differenziale di 6.173,17 euro.

In conseguenza di quanto rilevato per l'annualità 2022 e delle analisi condotto sulle risultanze dell'esercizio, il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare anche per l'esercizio 2023, la componente vincolata, che viene quantificata in 732.112,42 euro anziché 509.540,85 euro, come accertato dall'ente. Tale differenza, pari a 222.571,57 euro, incide in via diretta sulla quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione, che viene rideterminata con la definizione di un disavanzo effettivo pari a -323.039,00 euro.

Con riferimento, in ultimo all'esercizio 2024, il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare, anche in conseguenza di quanto emerso sulle precedenti annualità, la componente vincolata, che deve essere ridefinita in 276.801,50 euro, anziché 54.229,73 euro, come accertato dall'ente. Tale differenza, pari a 222.571,77 euro, incide in via diretta sulla quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione,

che viene rideterminata con la definizione di un disavanzo effettivo pari a -263.766,52 euro.

Nel caso di specie, si è ritenuto di effettuare un esame congiunto delle tre annualità di bilancio nei termini espressi in premessa. Ciò impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2024, chiedendo l'adozione di interventi di adeguamento alle risultanze così come accertate dalla Sezione nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine di tale esercizio.

Per quanto detto, la Sezione conclude il controllo rilevando la non corretta determinazione dei risultati al termine dei tre esercizi e la presenza di un disavanzo al termine dell'esercizio 2024 ascrivibile alla gestione ordinaria.

Le irregolarità rilevate in ordine alla composizione interna del risultato di amministrazione 2022, 2023 e 2024, come rideterminato in esito del controllo monitoraggio condotto dalla Sezione, esprimono un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione di cui l'ente dovrà tenere debito conto, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Per quanto complessivamente evidenziato, la Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, Tuel, di adeguati interventi correttivi, sul presupposto del risultato rideterminato alla luce delle modifiche evidenziate dalla presente deliberazione, e in particolare l'adozione di apposita delibera consiliare, con la quale l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente

Con riferimento alla non corretta contabilizzazione del contratto di prestito stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., relativo al finanziamento dell'intervento PNRR, si ritiene di sollecitare l'attenzione dell'ente affinché si eviti il ripetersi di tali problematiche che, di fatto, incidono, oltre che sulla correttezza contabile delle registrazioni, anche sulla effettiva rappresentatività dei documenti.

PQM

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, alla luce di quanto rappresentato, accerta:

- la non corretta determinazione della componente vincolata del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2022, 2023 e 2024, quantificata erroneamente nella misura di 884.976,80 euro, nel 2022, di 884.976,80 euro, nel 2023 e 54.229,73 euro nel 2024, con necessità di ulteriori vincoli, per un importo pari a 6.173,17, per il 2022, e 222.571,57 euro, per le successive annualità 2023 e 2024;

- la non corretta determinazione della quota disponibile, al termine dell'esercizio 2022, che passa da 310.550,04 euro a 304.376,87 euro, al termine del 2023, passa da -100.467,43 euro a un disavanzo effettivo di -323.039,00 euro e, al termine del 2024, passa da -41.194,7 euro a -263.766,52 euro.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, richiede l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito indicati:

- in ordine alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dei diversi esercizi e, in particolare con riferimento all'esercizio 2024, pari a -263.766,52 euro,

ovvero all'importo che emergerà per effetto della trasposizione di tali esiti sui rendiconti degli esercizi successivi, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come così rideterminato e qualificato con la presente deliberazione, con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel.

Ai fini del successivo esercizio del controllo spettante a questa Sezione, l'Ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Rosaria Di Blasi	Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 28 settembre 2026

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)